



# CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)  
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586  
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355  
www.comune.grottaferrata.rm.it

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 23 del 10/02/2021

COPIA

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA COMPETENTE E NOMINA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA (ART. 17-BIS, COMMA 4, D.LGS. N. 546/1992).**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dieci**, del mese di **febbraio**, alle ore **11:15**, nella sede municipale di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con l'intervento dei sigg.:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ANDREOTTI LUCIANO	Sindaco	Si	
CARICASULO SIMONA	Assessore Bilancio	Si	
BOSSO MARCO	Vice Sindaco	Si	
SALMASO TIZIANA	Assessore Servizi Sociali	Si	
GUIDI ALBERTO	Assessore LLPP	Si	
SANTILLI GIANLUCA	Assessore Attiv. Produttive	Si	

Tot. 6

Tot. 0

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Claudia Tarascio**, che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Luciano Andreotti**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 09/02/2021

Il Responsabile del Servizio  
**f.to TARASCIO CLAUDIA**

# INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA COMPETENTE E NOMINA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA (ART. 17-BIS, COMMA 4, D.LGS. N. 546/1992).

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011, ha introdotto l'istituto del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'amministrazione finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;
- l'art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 recante "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*", ha delegato il Governo ad introdurre con decreti legislativi norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante.
- in attuazione della legge delega è stato emanato il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario che, all'art. 9, reca numerose modifiche al processo tributario disciplinato dal D.lgs n. 546 del 1992;
- in particolare l'art. 17-bis del D.lgs n. 546/1992, avente ad oggetto il reclamo e la mediazione, è stato profondamente modificato ad opera del D.lgs n. 156/2015, che ha ampliato gli atti soggetti a reclamo ed ha esteso l'applicabilità dell'istituto anche agli atti emessi dagli enti locali;

Richiamato il D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, il quale:

- all'art. 17-bis:
  - al comma 1, prevede, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, che "*il ricorso produce gli effetti di un reclamo*" e può contenere anche una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa impositiva;
  - al comma 4 dispone che "*Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli (...) provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa*";
- all'art. 12, al comma 2, prevede la determinazione del valore della controversia (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste);

Sottolineato che:

- le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale, (art. 2, comma 2, primo periodo del medesimo D.Lgs. 546/1992: controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale); rispetto alle norme vigenti, l'istituto viene esteso a tutti gli enti impositori;
- il ricorso è improcedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo;
- si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 17-bis (novanta giorni dalla notifica del ricorso); ove la Commissione rilevi che la costituzione è avvenuta in data anteriore, l'effetto è di rinviare la

trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;

- l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, con riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
- nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento; l'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. In tal modo si intende consentire al contribuente, ove la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato, di agire davanti al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo;
- viene fissato uno sconto sulle sanzioni amministrative, che si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge;
- la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il reclamo, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. Le norme in esame su reclamo e mediazione sono estese, per quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997;

Preso atto che:

- rientrano, quindi, nella nuova disciplina in oggetto tutti gli accertamenti tributari comunali, a prescindere dalla tipologia di tributo (ICI, IMU, TARI, TASI, ICP, ecc.);
- il concetto di "mediazione", in quanto tale, presupporrebbe l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'ente lo consente, si deve individuare un ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;
- il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare la proposta di mediazione;

Dato inoltre atto che ai sensi dell'art. dall' 10, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 l'importo di cui al summenzionato art 17 bis, comma 1, è elevato ad € 50.000,00 relativamente agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018;

Tenuto conto che:

- risulta necessario individuare la struttura ed il soggetto competenti ad esaminare i reclami e le proposte di mediazione;
- per gli enti impositori diversi dalle Agenzie, l'obbligo che tali strutture siano autonome e diverse da quelle che curano l'istruttoria degli atti si applica "*compatibilmente con la propria struttura organizzativa*";
- la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 156/2015 precisa che la scelta di rimettere all'organizzazione interna di ciascun ente l'individuazione della struttura deputata all'esame della trattazione dei reclami è coerente con l'autonomia gestionale ed organizzativa tipica degli enti locali, evitando di imporre vincoli per molti enti impossibili da rispettare, anche a causa delle ridotte dimensioni della maggior parte dei comuni;

Considerato che l'istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento, viene curata dall'Ufficio Tributi facente parte del Servizio Finanziario e che:

- all'interno del Comune sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso, che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;
- non è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per espletare l'attività in oggetto, tenuto conto, oltre che delle difficoltà di bilancio, del numero di avvisi di accertamento mediamente emessi e i limitati importi di ognuno di essi che

renderebbe tale affidamento anti-economico;

- non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

Visto il decreto sindacale n. 36 del 31.12.2020, con il quale la dott.ssa Diega La Leggia è stata nominata Responsabile dei Servizi III e V del Settore II;

Ritenuto, pertanto, di individuare quale struttura competente per l'esame dei reclami/proposte di mediazione l'Ufficio Contenzioso, Servizio V del Settore II;

Ritenuto, inoltre, opportuno individuare il funzionario dott.ssa Diega La Leggia in qualità di Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Servizio V del Settore II, quale soggetto responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie e soggetto diverso da quello che firma gli atti possibile oggetto di reclamo / proposta di mediazione (eventuale);

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs n. 165/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. **DI INDIVIDUARE**, per le motivazioni espresse in premessa, quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami/proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.lgs 546/1992 l'Ufficio Contenzioso, Servizio V del Settore II;
2. **DI NOMINARE**, per le motivazioni espresse in premessa, il Funzionario dott.ssa Diega La Leggia, in qualità di Responsabile del Contenzioso, Servizio V del Settore II, quale soggetto responsabile del procedimento connesso all'esame dei reclami/proposte di mediazione, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie;
3. **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione all'interessata.

### **LA GIUNTA**

Con voti unanimi favorevoli resi palesemente,

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sono presenti in videoconferenza gli assessori Salmaso e Guidi.

**Il Sindaco**  
f.to Luciano Andreotti

**Il Segretario Generale**  
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:

All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.

Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

### **PUBBLICAZIONE**

**N. 307**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal **15/02/2021**

Grottaferrata, lì 15/02/2021

Dipendente incaricato  
**f.to CAPOMAGI FEDERICA**

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all' art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, lì 10/02/2021

**Segretario Generale**  
**f.to Claudia Tarascio**

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*